

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO I^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 007/CSA (2016/2017)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 167CSA– RIUNIONE DEL 28 GIUGNO 2016

I COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Dr. Francesco Cerini, Dr. Umberto Maiello – Componenti;
Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO DELL' ASCOLI PICCHIO 1898 SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIORGI LUIGI SEGUITO GARA ASCOLI PICCHIO/LIVORNO DEL 14.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 107 del 17.5.2016)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 107 del 17.5.2016, il Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B ha applicato, nei confronti del calciatore Giorgi Luigi della società Ascoli Picchio, la sanzione della squalifica per cinque giornate effettive di gara.

E ciò sulla scorta della seguente motivazione *“per "doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo e per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; per avere, al 40° del primo tempo, all'atto dell'espulsione, in segno di dissenso, colpito con uno schiaffo la mano dell'Arbitro”*.

Avverso la decisione del giudice di prime cure, ha interposto ricorso l'Ascoli Picchio F.C, all'uopo deducendo la erroneità della qualificazione giuridica del fatto ovvero la sproporzione della sanzione irrogata.

Sulla scorta del descritto costruito giuridico, la reclamante, intervenendo a mezzo del suo patrono nel corso dell'odierna riunione, ha, quindi, concluso per una riforma della decisione impugnata mediante la riduzione dell'entità della detta sanzione.

Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto nei limiti di seguito evidenziati.

Vale, anzitutto, premettere che alcun dubbio residua sull'esatta dinamica dei fatti in contestazione, puntualmente ricostruiti nel rapporto dell'arbitro, assistito, com'è noto, da fede privilegiata.

Segnatamente, avuto riguardo a tale referto, il predetto calciatore, a seguito dell'espulsione conseguita per doppia ammonizione, colpiva l'arbitro *“..con uno schiaffo alla mano in segno di dissenso”*.

In ragione della lineare ricostruzione dell'episodio qui in rilievo offerta negli atti di gara non hanno pregio le ricostruzioni alternative proposte dalla reclamante che muovono dalla pretesa involontarietà della condotta, dato questo in palese distonia con le divisate emergenze documentali. Del pari, non può dubitarsi dell'intrinseca attitudine offensiva della condotta in contestazione, manifestamente idonea a riflettere con immediatezza, per la natura stessa del gesto, un inaccettabile carattere oltraggioso nei confronti del direttore di gara.

Quanto poi alla misura del trattamento sanzionatorio la Corte ritiene che la sanzione della squalifica possa essere contenuta in quattro giornate effettive di gara, siccome proporzionata al

complessivo disvalore della condotta in addebito, come sopra ricostruita, anche in ragione della natura istintiva della reazione di protesta qui in rilievo, immediatamente esauritasi, peraltro, con il deplorabile gesto sopra descritto.

Conclusivamente, e ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va parzialmente accolto e, per l'effetto, s'impone la restituzione della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Picchio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno riduce la sanzione inflitta a 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELL'U.S. CITTA' DI PALERMO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. MORGANELLA MICHEL SEGUITO GARA PALERMO/HELLAS VERONA DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016)

La società U.S. Città di Palermo S.p.A. ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A pubblicato sul Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016, con il quale, a seguito della gara Palermo/Hellas Verona del 15.5.2016, è stata inflitta al calciatore Morganella Michel la squalifica per 3 giornate effettive di gara *"per avere, al 34° del primo tempo, a giuoco fermo, assunto nei confronti di un calciatore avversario un atteggiamento intimidatorio e violento, afferrandolo con veemenza con entrambe le braccia e, quindi, colpendolo con un braccio al volto"*.

Nel reclamo proposto dalla ricorrente si chiede la riduzione della sanzione da 3 giornate effettive di gara ad 1 sola giornata proporzionata alla limitata gravità del fatto come risultante dagli atti ufficiali di gara o in subordine a 2 giornate.

La Corte, esaminati gli atti e i fatti come accaduti e riportati nel rapporto del Direttore di Gara, ove si legge tra l'altro che il calciatore in oggetto Morganella Michel *"...si divincolava per liberarsi colpendo l'avversario al volto con il braccio sinistro"*, volendo attribuire un disvalore alla condotta del calciatore, ritiene che la stessa debba essere qualificata non come violenta, in quanto mancante dell'intento specifico di arrecare un danno fisico all'avversario, ma piuttosto da qualificarsi come condotta gravemente antisportiva e pertanto in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Città di Palermo di Palermo riduce la sanzione inflitta a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Prof. Vincenzo Fortunato, Dr. Salvatore Mezzacapo – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO DELL'UDINESE CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. THEREAU CYRIL SEGUITO GARA UDINESE/CARPI DEL 15.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 229 del 17.5.2016)

Con decisione resa pubblica con Com. Uff. n. 299 del 17.5.2016, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto al calciatore Cyril Thereau tesserato in favore della società Udinese Calcio S.p.A. la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive di gara *"per avere, al 37° del primo tempo, a giuoco fermo, rivolto all'Arbitro espressioni ingiuriose"*.

I fatti di cui è questione sono relativi alla partita del Campionato Italiano Serie A del 15.5.2016 Udinese/Carpi.

La reclamata decisione del Giudice Sportivo si fonda sul referto dell'arbitro nel quale è dato leggere che al 37° del primo tempo il nominato calciatore esclamava nei confronti del direttore di gara "ti devi vergognare, sei vergognoso".

Avverso la decisione del Giudice sportivo, ha interposto ricorso a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale la società Udinese Calcio S.p.A. chiedendo la riduzione della sanzione irrogata da 2 a 1 giornata di squalifica effettiva, all'uopo rilevando come l'espressione adoperata, peraltro ascoltato solo dall'arbitro, non possa essere considerata come ingiuriosa.

Alla riunione odierna è comparso il difensore della reclamante, il quale ha ulteriormente illustrato le proprie argomentazioni difensive, richiamandosi alle conclusioni già rassegnate.

La Corte, letto l'atto di gravame, sentito il difensore del reclamante ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene di dover respingere il reclamo in esame.

Premesso che non vi è contestazione, in fatto, sull'effettivo ricorso da parte del giocatore alle frasi riportate dall'arbitro nel proprio referto, ritiene la Corte che oggettivamente le locuzioni adoperate non sono una semplice critica dell'operato del direttore di gara ovvero uno sfogo o una rappresentazione di un disaccordo, ma, in quanto peraltro a questi espressamente e direttamente riferite, oggettivamente idonee a ledere la onorabilità del direttore di gara medesimo.

Devesi peraltro rilevare che la squalifica per due giornate effettive di gara è, ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a) C.G.S. la sanzione minima prevista in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa (che pure è fattispecie meno grave della prima) nei confronti degli ufficiali di gara

Sulla scorta, quindi, delle svolte considerazioni, il ricorso in esame va respinto siccome infondato.

Per questi motivi la C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Udinese Calcio di Udine e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 2 agosto 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio